



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 04/09/2018

composta dai Magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere, relatore
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesco MAFFEI	Primo Referendario
Francesca DIMITA	Primo Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/2016/SEZAUT/INPR di approvazione delle *"linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2015"*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015, redatta dall'Organo di revisione del Comune di Pove del Grappa(VI) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota prot. n. 4408 del 17 aprile 2018, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti in ordine alle criticità rilevate a seguito dell'esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell'ente prot. n. 2631 del 2 maggio 2018, acquisita al protocollo Cdc n. 4725 di pari data;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 42/2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, consigliere Maria Laura Prisley

FATTO

1) Approvazione tardiva del rendiconto

Si è rilevato che il rendiconto è stato approvato in data 18/5/2016, successivamente ai termini stabiliti dall'art. 227 del TUEL, e ss.mm.ii.

L'ente ha evidenziato che, pur in presenza di un lieve ritardo rispetto alla scadenza del 30 aprile, comunque che l'approvazione è avvenuta entro il termine dei 20 giorni. Lo schema di Rendiconto e la Nota Illustrativa sulla Gestione sono stati approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 42 del 27.04.2016. Inoltre il Rendiconto di Gestione 2017 è stato approvato con deliberazione consiliare assunta in data 23.04.2018.

2) Gestione di competenza di parte corrente

Facendo seguito alla delibera n. 358/2016/PRSP di questa sezione, è stato osservato che i dati caricati relativi alla gestione di competenza di parte corrente e sottoposti all'analisi della Sezione, non prevedevano il disavanzo conseguente al riaccertamento straordinario dei residui di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 30 aprile 2015, che risulta pari ad € -3.914,43 e che avrebbe dovuto essere ripianato con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di armonizzazione contabile.

Ma, ad un esame maggiormente approfondito della suddetta deliberazione di Giunta, si è rilevato inoltre un errore nel calcolo del risultato di amministrazione.

Poiché l'ente ha reimputato al 2015 e agli esercizi successivi un importo maggiore di residui attivi rispetto ai residui passivi, non dovrebbe avere costituito il fondo pluriennale vincolato, che si trova invece contabilizzato per un importo pari ad € -161.465,46.



Effettuando tale correzione l'importo del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, dopo il riaccertamento straordinario avrebbe dovuto risultare pari ad € -115.007,42, importo da configurarsi quale disavanzo tecnico, automaticamente soggetto al ripiano negli esercizi successivi, grazie alla esigibilità dei residui attivi.

Il totale parte disponibile del risultato di amministrazione avrebbe dovuto diventare pari ad € -165.379,89, importo che avrebbe dovuto risultare contabilizzato nel calcolo dell'equilibrio di parte corrente.

Pertanto il saldo della parte corrente, al netto delle variazioni, per l'esercizio 2015, contabilizzato secondo queste modalità risulta pari ad € -64.136,14, evidenziando un disavanzo di gestione di parte corrente pari a -2,65%.

L'ente ha primariamente evidenziato che il disavanzo di € 3.914,43 al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui risultante dalla voce "totale parte disponibile" del prospetto di cui all'allegato 5/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 30 aprile 2015, è stato interamente applicato al bilancio di previsione 2015 e quindi ammortizzato in un'unica rata, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 02.07.2015.

Per quanto attiene all'errore nel calcolo del Risultato di Amministrazione l'ente ha affermato di essersi attenuto alle indicazioni di cui alla rivista IFEL Fondazione ANCI "L'armonizzazione alla luce della proroga"; l'Ufficio ha operato come indicato dalle pagg. 116 a 119 del suddetto manuale, facendo presente che l'importo di € 161.465,46 era stato indicato in corrispondenza del FPV in quanto non è stata trovata nella scheda corretta allocazione. Tanto è vero che il fondo stesso non è stato applicato in entrata al Bilancio di Previsione 2015, trattandosi infatti di un disavanzo "anomalo", in quanto non era necessario utilizzare risorse proprie per finanziare il suddetto saldo negativo. Già nel primo esercizio (2015) il disavanzo di € 161.465,46 è stato interamente ripianato dal differenziale positivo che si era registrato all'esito della reimputazione complessiva delle obbligazioni giuridiche, perfezionate nel passato e mantenute all'epoca tra i residui e che nel primo esercizio di applicazione del nuovo principio generale della competenza finanziaria, sono state distanziate e reimputate.

Ha inoltre fatto presente che la maggior parte dell'importo relativo ai residui attivi deriva dal contributo regionale di € 585.000,00 per i lavori di adeguamento antisismico della scuola primaria per i quali il Comune aveva provveduto al pagamento delle fatture alle ditte (il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro 30 gg.) mentre il primo acconto del contributo di € 526.500,00 è pervenuto dalla Regione del Veneto solo nell'anno 2016. Tale problematica era stata più volte segnalata a Codesto Ufficio in sede di precedenti note istruttorie.

Per quanto riguarda il rilievo relativo al saldo della parte corrente, al netto delle variazioni, nell'ipotesi che € 161.465,46 sia considerato "disavanzo effettivo", si concorda che il disavanzo di gestione di parte corrente è pari ad € 64.176,14. Il questionario è stato compilato, tenendo presente che trattasi di un disavanzo tecnico e non di un disavanzo che doveva trovare regolare copertura/riassorbimento nel bilancio.

3) Risultato di cassa di parte corrente



Accertato che il risultato complessivo risulta in miglioramento, è stata evidenziata una certa sofferenza per quanto attiene il saldo di parte corrente, che risulta negativo con un'incidenza pari al 25,60% rispetto alla somma delle riscossioni dei titoli I, II e III.

L'Ente ha dichiarato di non aver provveduto alla costituzione della cassa vincolata, in quanto come sopra evidenziato, i contributi regionali destinati al finanziamento di spese di investimento sono stati incassati solo in esercizi successivi al 2015. Anzi il Comune ha dovuto anticipare con la propria cassa il pagamento delle fatture ai fornitori in quanto non si poteva far attendere la liquidazione delle fatture per lunghi periodi, stante la norma che impone all'Ente di pagare entro 30 gg. Per tale motivo, al fine di non incorrere nel pagamento di interessi moratori, l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria. La stessa è stata regolarmente estinta nel corso dell'anno, come risulta al 31.12.15, dove il Comune disponeva di un fondo cassa di €. 283.857,61.

4) Utilizzo di anticipazioni di tesoreria

Si è rilevato che l'ente ha utilizzato anche per l'esercizio 2015 anticipazioni di tesoreria per un importo complessivo pari ad € 642.600,00 per un totale di 315 giorni. L'avanzo risulta interamente restituito al 31/12, non realizzandosi pertanto lo sfioramento del parametro di deficiarietà n. 9. Gli interessi maturati a tale titolo sono però pari a complessivi € 3.624,12.

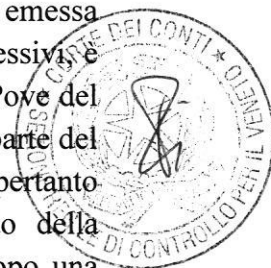
L'ente ha ribadito che nel 2016 la Regione del Veneto ha provveduto al pagamento del contributo regionale per i lavori di adeguamento antisismico della scuola primaria per €. 526.500,00 e ciò ha consentito di risolvere definitivamente il problema dello scoperto di cassa. A conferma di ciò, si comunica infatti che il fondo cassa al 31.12.2016 era pari ad €. 397.513,81 e al 31.12.2017 era pari ad € 281.752,30, e che nel corso dei suddetti anni non si è più fatto ricorso (neppure per un giorno) all'anticipazione di tesoreria.

5) Mancata conciliazione debiti crediti di Organismi Partecipati

L'ente ha dichiarato essersi verificati casi di mancata conciliazione nei rapporti creditorii debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Ha altresì dichiarato che, in fase di Rendiconto 2015 era emersa una mancata conciliazione relativamente ad una fattura relativa al servizio idrico/ambientale emessa dalla società Etra Spa. Approfondita ulteriormente la fattispecie, nei mesi successivi è risultato invece che il credito vantato da Etra Spa nei confronti del Comune di Pove del Grappa era corretto, in quanto tale fattura era stata erroneamente rimborsata da parte del gestore all'Ente tramite compensazioni nelle successive fatture. Si è provveduto pertanto al pagamento e successivamente, già dal Rendiconto 2016, si è dato atto della conciliazione nel rapporto debitorio Comune di Pove del Grappa/Etra Spa, dopo una lunga ricerca di archivio.

Sono invece ancora in contestazione (sempre con Etra Spa) fatture per un importo di € 1.036,99 relative ad interessi di mora su fatture relative a consumi idrici per gli anni 2009-2010-2011, per il quale il Comune ritiene non dovuto il pagamento, come da motivazioni, agli atti, contenute nella numerosa corrispondenza intervenuta negli anni.



DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, “Questionario”) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (*“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*).

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2015/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto,



hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla Legge Cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la Legge 243/2012.

La Corte dei Conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "*Questionario*") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2015 e al bilancio di previsione 2016 del Comune di Pove del Grappa (VI) di cui ai rilievi istruttori formulati, con nota prot. prot. n. 4408 del 17 aprile 2018, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune con nota prot. n. 2631 del 2 maggio 2018, acquisita al protocollo Cdc n. 4725 di pari data, deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate;

1) APPROVAZIONE TARDIVA DEL RENDICONTO

Il Collegio, pur tenendo conto delle difficoltà riportate dall'Ente, ricorda che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7/10/2004, n. 13591) e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 120, co. 2 e 3, Cost. circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

La mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta

realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.

Va inoltre ricordato che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012) del D.Lgs. 267/2000, l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del Tuel.

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli, anche in sede di esame dei rendiconti successivi, per la verifica della corretta applicazione dei principi più sopra enunciati.

2) GESTIONE DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE

Si accerta che il Comune conclude l'esercizio 2015 con un saldo degli equilibri di parte corrente (inclusi il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata e di spesa, ricalcolato secondo le modalità stabilite dall'armonizzazione contabile, e corretto dalla corretta contabilizzazione del disavanzo tecnico) negativo per € -64.136,14, evidenziando un disavanzo di gestione di parte corrente pari a -2,65%.

La Sezione, deve evidenziare che l'art. 162, commi 1, 2° per., e 6, del D.Lgs. 267/2000 prevede che il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo. A garanzia di detto obbligo si prevede a carico delle amministrazioni locali il compito di un monitoraggio continuo della permanenza degli equilibri e, sul punto, sono ancora attuali le considerazioni sostenute da questa Sezione in ordine all'esigenza di garantire il costante controllo degli equilibri finanziari mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

In relazione all'esigenza di un monitoraggio continuo della permanenza degli equilibri si richiama quanto sostenuto dalla Sezione delle Autonomie nella propria deliberazione di indirizzo 23 /SEZAUT/2013/INPR recante "Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi dell'esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al Bilancio di Previsione 2013", al punto C) ove si afferma che *"... l'art. 147, secondo comma, lettera c) TUEL, come novellato dall'art. 3 d.l. n. 174/2012, impone la necessità di "garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi". L'analisi gestionale permetterà, anche, di valutare se l'attività di controllo dei responsabili dei servizi si sia effettivamente svolta e in quali termini e come la stessa si sia integrata con l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario.*

Al riguardo emerge anche l'esigenza di un effettivo e continuo audit amministrativo, che gli organi di amministrazione e di revisione devono realizzare in corso di gestione".

Il principio in oggetto non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nella gestione annuale, contrariamente a quanto è avvenuto nel caso di specie dove emerge, in sede di rendiconto, un deficit di parte corrente.



L'irregolarità appare potenzialmente un fattore di rischio foriera di futuri pregiudizi, per il mantenimento degli equilibri di bilancio futuri del Comune e più in generale per una sana gestione anche in relazione ai nuovi obblighi sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 che prevede che: *“Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica”*.

Al riguardo per prevenire simili rischi potenziali, appare necessario improntare la programmazione finanziaria al rigoroso rispetto dei principi di cui agli artt. 162 e ss. del TUEL e la gestione del bilancio all'osservanza dei principi di cui al Titolo III del TUEL (gestione del bilancio), con particolare riferimento al Capo IV. Deve soprattutto aggiungersi che, ai sensi dell'art. 193 del TUEL, gli Enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

Proprio per garantire detti equilibri, il citato art. 193 al comma 2 stabilisce che *“Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo”

Sul punto, si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Ragioniere, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche, suggerendo nel contempo la modifica del regolamento di contabilità in modo da porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui al richiamato art. 193, comma 2, del TUEL.



3) RISULTATO DI CASSA DI PARTE CORRENTE

Pur prendendo atto di quanto riportato dall'ente con la nota citata nelle premesse, relativamente alla necessità per l'ente di anticipare con propri mezzi finanziari il pagamento di SAL per le quali saranno successivamente riscossi i relativi contributi, questa Sezione ritiene di ribadire comunque l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta tenuta di pagamenti e riscossioni, in modo da garantire un avvicinamento dei dati della contabilità di competenza a quella di cassa.

Si raccomanda pertanto all'ente di monitorare cronologicamente l'andamento dei flussi di cassa.

4) UTILIZZO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Le risultanze istruttorie restituiscono un quadro complessivo della situazione finanziaria del Comune caratterizzata dal reiterato ricorso all'anticipazione di cassa per far fronte alle carenze di liquidità dell'ente. La Sezione rammenta che l'art. 222 TUEL e l'art. 3, comma 17, della legge 350/2003 consentono il ricorso all'anticipazione di tesoreria, che è una forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall'art. 119 della Costituzione, per *“superare una momentanea carenza di liquidità”* e finalizzato a fronteggiare momentanee ed improrogabili esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni.

In particolare, l'art. 222 del TUEL prevede che il tesoriere, a seguito di richiesta dell'Ente corredata da una deliberazione della Giunta comunale, possa concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate riferite ai primi tre Titoli, accertate nel penultimo anno precedente la richiesta. Sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata.

L'anticipazione di tesoreria è pertanto una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l'ente può ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità. La ragione della previsione di questa possibilità di ricorso a risorse finanziarie messe a disposizione da parte del tesoriere è quella di sopperire a momentanee carenze di liquidità e, pertanto, si tratta di una forma di finanziamento che non è riconducibile all'indebitamento (art. 3, co. 17 della legge n. 350 del 2003). L'anticipazione di tesoreria può essere utilizzata per far fronte a divergenze temporanee nei flussi di entrata e di spesa che abbiano carattere contingente e che devono essere ricondotti ad un corretto equilibrio finanziario nel corso dell'esercizio non potendo essere utilizzata per sanare situazioni di alterazione della gestione che comportino la sussistenza di situazioni di disavanzo.

Il ricorso all'anticipazione generalmente è l'effetto della verosimile presenza in bilancio di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità, la cui mancata eliminazione fa sì che non emergano disavanzi della gestione residui e non obbliga, quindi, l'ente al reperimento delle risorse indispensabili a finanziare lo squilibrio di cassa. La suindicata situazione sembra ravvisarsi anche nel Comune di Pove del Grappa. Osserva il Collegio che l'impiego reiterato di tale strumento, oltre a rappresentare un comportamento



evidentemente difforme dalla sana gestione finanziaria, dimostra l'esistenza di squilibri di bilancio, che potrebbero pregiudicare seriamente la sana gestione finanziaria dell'ente. Infatti, così come si avrà modo di dire in prosieguo, la presenza di cospicui residui attivi, inducono a ritenere che il ricorso reiterato e massiccio all'anticipazione di tesoreria costituisca uno dei principali mezzi di cui si avvale il comune per estinguere - almeno in parte - i debiti derivanti dalla spesa corrente, a fronte di una situazione di cassa evidentemente deficitaria.

5) MANCATA CONCILIAZIONE DEBITI CREDITI DI ORGANISMI PARTECIPATI

La Sezione, in relazione al complesso rapporto che si pone - a legislazione vigente - tra ente locale e società partecipata, sottolinea, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse, radicandone pertanto sia la giurisdizione che il controllo della Corte dei conti.

La Sezione non può che rilevare che, nel rinnovato contesto di una valutazione complessiva degli equilibri degli enti territoriali che tiene conto anche dei risultati degli organismi partecipati, mediante il bilancio consolidato, resta fondamentale la verifica della corrispondenza tra poste debitorie e creditorie tra enti ed organismi. L'obbligo di dare dimostrazione della conciliazione di tali rapporti era previsto, nell'ambito delle misure volte a garantire e potenziare il sistema di pubblicità e trasparenza, soltanto per comuni e province, dall'art. 6, co. 4, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135. Tale disposizione, abrogata dall'art. 77, d.lgs. n. 118/2011 (integrato dal d.lgs. n. 126/2014), è stata reiterata dall'art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, che ha esteso la verifica a tutti gli enti territoriali.

Pertanto tale criticità può essere annoverata tra le problematiche di più frequente riscontro; situazioni, queste, che si riflettono sugli equilibri finanziari degli enti locali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015, e della successiva istruttoria:

1. in considerazione delle osservazioni svolte in parte motiva, raccomanda all'amministrazione comunale di Pove del Grappa (VI) di attenersi sempre ed in ogni caso alle disposizioni ed i principi vigenti in materia di armonizzazione contabile relativamente alla gestione dei equilibri di parte corrente e della cassa;
2. con riferimento all'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria raccomanda un attento monitoraggio delle riscossioni e dei pagamenti;
3. raccomanda altresì la corretta contabilizzazione e una attenta governance nel controllo delle partite creditorie e debitorie degli Organismi Partecipati;
4. raccomanda il rispetto dei termini nell'approvazione del rendiconto;



5. dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Consiglio comunale, al Sindaco, al responsabile dei servizi finanziari nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria, del Comune di Pove del Grappa (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4 settembre 2018.

Il Magistrato relatore

Maria Laura Prislei

Il Presidente

Diana Calaciura Traina

Depositata in Segreteria il **13 NOV. 2018**

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

LETIZIA ROSSINI

